Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) 21 febbraio 2006, Deutsche Post e DHL Express (già DHL International) / Commissione

(Causa C-367/04 P)

«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Aiuti concessi dalle autorità italiane in favore di Poste Italiane»

1. *Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente (artt. 87, n. 1, CE, 88, n. 2, CE e 230, quarto comma, CE) (v. punti 37-38, 40-42, 50-51)*

2. *Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Sindacato della Corte sulla valutazione degli elementi di prova — Esclusione, salvo il caso di snaturamento (art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58) (v. punto 43)*

Oggetto

Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione ampliata) 27 maggio 2004, causa T-358/02, Deutsche Post e DHL International/ Commissione, che dichiara irricevibile il ricorso di annullamento della decisione della Commissione 12 marzo 2002, 2002/782/CE, relativa agli aiuti di Stato concessi dall'Italia in favore di Poste Italiane SpA (ex Ente Poste Italiane) (GU L 282, pag. 29).

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Deutsche Post AG e la DHL Express (Italy) Srl, già DHL International Srl, sono condannate alle spese.

3) La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 23 febbraio 2006 — Commissione / Finlandia

(Causa C-232/03)

«Inadempimento di uno Stato — Lavoratori — Libera circolazione — Utilizzazione di veicoli immatricolati all'estero e messi a disposizione del lavoratore da parte del datore di lavoro residente all'estero»

Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Restrizioni (art. 39 CE) (v. punti 49-52, 55, dispositivo 1)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Artt. 10 e 39 CE — Condizioni, applicabili ai lavoratori residenti in Finlandia ed occupati all'estero, per l'utilizzazione di veicoli immatricolati all'estero e messi a loro disposizione dal datore di lavoro